Procedura Aperta per affidamento del servizio di pulizia sedi varie farmacie e ambulatori territoriali FAR COM - Durata dell'Appalto: 3 Anni + 3 anni proroga (assegnati singolarmente 1+1+1)

CIG: B47177191B

VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA n. 4

seduta riservata - ANALISI GIUSTIFICATIVI e risoluzione anomalia

proposta di aggiudicazione

L'anno 2025, il giorno 27, del mese di Febbraio, alle ore 13.00, presso la sede di Consorzio It S.p.A. (nel prosieguo: CIT), in Via Del Commercio, 29, in Crema, il RUP geom. Mario Cesare Campanini ha proceduto alla verifica dell'offerta anomala, relativamente al procedimento di affidamento, mediante criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'aggiudicazione del servizio in concessione in oggetto.

Prima di procedere alla valutazione della documentazione prodotta, sulla base della giurisprudenza consolidatasi in materia di verifica delle giustificazioni dell'offerta anomala si rileva che:

- 1. La verifica di anomalia si concentra sulla dimostrazione della congruità del complessivo rapporto tra costi e ricavi (**TAR Lazio Roma, sez. I bis, 10 febbraio 2025 n. 2949**);
- in sede di procedimento di verifica dell'anomalia è pacificamente ammessa la progressiva riperimetrazione, nella dialettica della fase giustificativa, dei parametri di costo con compensazione delle precedenti sottostime e sovrastime sia per porre rimedio a originari errori di calcolo sia, più in generale, in tutti i casi in cui l'entità dell'offerta economica rimanga immutata (Consiglio di Stato, sez. V, 26 giugno 2024 n. 5626);
- 3. il procedimento di verifica dell'anomalia non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell'offerta economica, mirando piuttosto ad accertare se in concreto l'offerta, nel suo complesso, sia attendibile e affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell'appalto; pertanto la valutazione di congruità deve essere globale e sintetica, senza concentrarsi esclusivamente e in modo parcellizzato sulle singole voci di prezzo (TAR Lazio Roma, sez. IV-ter, 3 febbraio 2025 n. 2335);
- 4. non sono ammesse giustificazioni dalle quali deriva la violazione del trattamento salariale minimo (**Consiglio di Stato, sez. V, 24 febbraio 2025 n. 1514**);
- 5. il giudizio di verifica della congruità di un'offerta sospettata di anomalia ha natura globale e sintetica sulla serietà o meno dell'offerta nel suo insieme e costituisce espressione paradigmatica di un potere tecnico-discrezionale dell'amministrazione di per sé insindacabile in sede di legittimità, salve le ipotesi in cui le valutazioni siano manifestamente illogiche, irragionevoli e fondate su insufficiente motivazione o affette da Infatti, nell'ambito di una gara ad la verifica dell'anomalia è finalizzata all'esame dell'attendibilità e della serietà dell'offerta, oltre che all'accertamento dell'effettiva possibilità dell'impresa di eseguire correttamente l'appalto alle condizioni proposte. La relativa valutazione della stazione appaltante ha natura globale e sintetica e costituisce espressione di un tipico potere tecnico-discrezionale riservato all'Amministrazione che, come tale, è insindacabile in sede giurisdizionale, salvo che la manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza dell'operato, renda palese l'inattendibilità complessiva dell'offerta, aspetti che nella specie non si rinvengono (TAR Campania Napoli, sez. IV, 21 febbraio 2025 n. 1463);

- 6. nella verifica dell'anomalia non va assunto a criterio di calcolo il "monte-ore teorico", comprensivo anche delle ore medie annue non lavorate (per ferie, festività, studio, etc.) di un lavoratore che presti servizio per tutto l'anno, ma deve invece considerarsi il "costo reale", o costo ore lavorative effettive (Consiglio di Stato, sez. IV, 12 febbraio 2025 n. 1166);
- 7. il procedimento di verifica d'anomalia non può risolversi in una inammissibile caccia all'errore (**Consiglio di Stato, sez. VII, 21 febbraio 2025 n. 1470**) ma mira a verificare che l'offerta sia, nel complesso, attendibile;
- 8. un margine esiguo di utile impedisce di considerare anomala l'offerta (**TAR Venezia, sez. II, 29 gennaio 2025 n. 135**);
- 9. in sintesi, come chiarito dal Consiglio di Stato, la valutazione in ordine alla non anomalia dell'offerta deve muoversi lungo i binari di un riscontro di natura globale e sintetico, non potendo risolversi in una parcellizzazione delle singole voci di costo ed in una caccia all'errore. Il subprocedimento di verifica dell'anomalia non mira, infatti, ad individuare singole inesattezze, quanto piuttosto ad accertare che la proposta contrattuale sia nel suo complesso seria ed affidabile ai fini di una corretta esecuzione dell'appalto. Inoltre, la motivazione del giudizio di non anomalia non deve essere specifica ed estesa, potendo essere effettuata anche mediante rinvio per relationem alle risultanze procedimentali e alle giustificazioni fornite dall'impresa. Il giudizio di congruità va configurato come "tipico potere tecnico-discrezionale" (Consiglio di Stato, sez. V, 16 dicembre 2024 n. 10107);
- 10. la valutazione con cui l'Amministrazione faccia proprie le ragioni prospettate dall'impresa a giustificazione dell'offerta in sede di verifica dell'anomalia, e consideri pertanto attendibili le spiegazioni fornite, non va corredata da motivazione diffusa ed analitica, ripetitiva delle medesime giustificazioni. A dover essere motivato in modo analitico è solo il giudizio di sussistenza dell'anomalia (TAR Lazio Roma, sez. I-bis, 10 febbraio 2025 n. 2949);
- 11. l'anomalia può anche riguardare il margine utile, qualora i costi esposti e l'incidenza delle spese generali non consentano un minimo apprezzabile margine di utile d'impresa. Peraltro, pur escludendosi che una impresa possa produrre un'offerta economica sguarnita di qualsiasi previsione di utile, non sussiste una quota di utile rigida al di sotto della quale la proposta dell'appaltatore debba considerarsi incongrua per definizione;
- 12. sono valutabili le giustificazioni che riguardino l'economia del procedimento di svolgimento della prestazione, le condizioni favorevoli di cui dispone l'offerente per svolgere i servizi nonché il metodo e le soluzioni adottate;
- 13. la verifica di congruità deve comunque considerare analiticamente tutti gli elementi giustificativi forniti dai concorrenti, e non può essere limitata alle voci di prezzo più significative che concorrono a formare l'offerta: non devono, infatti, essere giustificati i singoli prezzi, ma si deve tenere conto della loro incidenza sull'offerta complessiva;
- 14. come affermato dalla giurisprudenza sopra richiamato, giudizio sul carattere anomalo o meno delle offerte non deve mirare a ricercare inesattezze in ogni singolo elemento, bensì a valutare se l'offerta nel suo complesso sia seria ed attendibile e trovi rispondenza nella realtà di mercato ed in quella aziendale; può pertanto ritenersi anomala un'offerta solo quando l'istruttoria porti a individuare elementi in forza dei quali l'intera operazione economica non plausibile e, pertanto, non suscettibile di accettazione da parte della stazione appaltante;

Inoltre:

CONSIDERATO che la ratio del sub procedimento di verifica dell'anomalia è quella di accertare la serietà, la sostenibilità e la sostanziale affidabilità della proposta contrattuale, in maniera da evitare

che l'appalto sia aggiudicato a prezzi eccessivamente bassi, tali da non garantire la qualità e la regolarità dell'esecuzione del contratto oggetto di affidamento e che, per tale ragione, come evidenziato dalla giurisprudenza, in linea di principio il procedimento di verifica di anomalia è avulso da ogni formalismo, essendo improntato alla massima collaborazione tra l'amministrazione appaltante e l'offerente, quale mezzo indispensabile per l'effettiva instaurazione del contraddittorio ed il concreto apprezzamento dell'adeguatezza dell'offerta (Tar Lazio, sez. I ter, 30 dicembre 2016, n. 9182)

Preso atto che

- in data 17/02/2025, a mezzo comunicazioni SINTEL, il RUP ha richiesto un maggior dettaglio e delucidazioni concedendo un termine di 15;
- in data 20/02/2025, attraverso Comunicazioni SINTEL è pervenuta la risposta con le integrazioni;

Le indicazioni riguardo il costo del Personale inserito in Disciplinare di gara

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera (per i tre anni di servizio), che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 428.148,32

Rilevato, come da verbale n. 3 seduta economica del 25.06.24, che la migliore offerta presentata dal concorrente **ISSITALIA A. BARBATO**, risulta anormalmente bassa in quanto nel *Mod. 3 - Offerta Economica* caricata in procedura, riporta un valore della manodopera inferiore rispetto a quello indicato nei Documenti di gara.

Sono state acquisite a protocollo le giustificazioni dell'offerta, e pertanto si è provveduto all'analisi degli stessi.

Elemento COSTO DEL PERSONALE

Rilevato che prima dell'aggiudicazione occorre procedere a verificare il rispetto di quanto previsto all'art. 110, co. 2, lettera a), del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) ossia che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'art. 41, co. 13, del medesimo Decreto Legislativo n. 36/2023 (e s.m.i.);

Premesso che l'Impresa ha indicato che applicherà il medesimo CCNL indicato in Bando - CCNL del Bando K511 pertanto sono garantiti con la clausola sociale, gli stessi Istituti previsti per il personale uscente.

L'offerta ha indicato un COSTO DEL PERSONALE inferiore di quanto indicato nel Bando € 360.877,05 contro € 428.148,32

CCNL (sigla CNEL)	N. ADDET TI	QUALIFIC A	COSTO MEDIO ORARIO PER CIASCUNA QUALIFICA (come da tabella ministeriale) [Euro/ora]	N. DI ORE PRESTATE	COSTO SOSTENUTO PER QUALIFICA [Euro]
Multiser vizi	10	2° livello	14,88795243	23.164,50	344.871,97
Multiser vizi	1	3° livello	15,69	1.020,00	16.005,07

A sostegno del minor costo del personale, ISSITALIA A. BARBATO, nei giustificativi con dettaglio e argomentazione, ha motivato la ragione per la quale il suo costo personale, seppur derivato alla Tabella ministeriale di riferimento, non assommi nelle voci tutte le categorie di dettaglio

1) viene applicato un tasso INAIL inferiore rispetto a quanto indicato in tabella Ministeriale;

- 2) l'IRAP è totalmente deducibile;
- 3) viene rivalutato il TFR;
- 4) l'adesione ai Fondi di Previdenza Complementare è inferiore rispetto a quanto indicato nella Tabella Ministeriale;
- 5) per quanto riguarda le assemblee e permessi sindacali così come il diritto allo studio le somme che sono state versate sono pari allo zero e questo riduce ulteriormente i costi rispetto a quelli indicati in tabella;
- 6) infine, anche il costo per la malattia è inferiore rispetto a quello della tabella ministeriale

A sostegno di quanto sopra, viene allegata anche la relativa documentazione.

Il RUP, sentita la Commissione alla quale ha chiesto supporto, e ricevuto anche dai Commissari assenso alla valutazione della risoluzione anomalia, ha espresso un parere sulla sostenibilità della proposta.

Dopo attento lavoro di valutazione conclude che:

- le giustificazioni presentate dal concorrente sono sufficientemente esaustive e dettagliate in termini di costi per la sicurezza e del personale, costi vivi, spese generali, utile d'impresa e condizioni favorevoli per svolgere il servizio, pertanto è possibile ricavare un giudizio complessivamente positivo circa l'affidabilità e la sostenibilità economica dell'offerta;
- per la motivazione analitica delle singole voci si rinvia per relationem alle giustificazioni presentate dal concorrente in quanto desumibili dalla documentazione prodotta.
- Alla luce di quanto sopra evidenziato, il Responsabile del Procedimento, ritiene che le giustificazioni prodotte dal concorrente siano sufficienti a dimostrare la non anomalia dell'offerta presentata e, pertanto, la sua congruità, non ritenendo quindi necessario acquisire ulteriori chiarimenti o precisazioni per la giustificazione della medesima.

Il RUP non ravvisando necessario acquisire ulteriori chiarimenti o precisazioni per la giustificazione dell'offerta in esame dispone per la Proposta di Aggiudicazione della procedura di gara e la conseguente trasmissione del presente verbale e delle allegate giustificazioni, nonché dei precedenti verbali, alle Amministrazioni destinatarie del servizio per le decisioni di competenza.

Letto confermato e sottoscritto

Muguin

Crema,

Il RUP e Verbalizzante: geom. Mario Campanini.